



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 1 DEL 26/02/2025

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 20/02/2025

IL RESPONSABILE
DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 20/02/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. TRISOLINI CIRO

L'anno duemilaventicinque addì VENTISEI del mese di febbraio alle ore 17,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Vicesegretario Comunale **Ciro TRISOLINI**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che il Ministero dell'Interno, con decreto 24 dicembre 2024, ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio che definiscono la disciplina dell'imposta come novellata;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorrere dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023, come integrato con il decreto del 6 settembre 2024, con indicazione delle fattispecie che possono essere adottate mediante la diversificazione ivi indicata;

ATTESO che l'obbligo di diversificare le aliquote decorre dall'anno d'imposta 2025 in ragione delle problematiche riscontrate nel gestionale informatico messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, nella sezione IMU, che ha condotto al differimento indicato dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023;

CONSIDERATO, altresì, che solo a decorrere dall'anno d'imposta 2025 la delibera delle aliquote deve essere completata con il prospetto suddetto, quale allegato in formato Pdf, da compilare sulla base delle indicazioni dei richiamati decreti del MEF;

DATO ATTO che il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto che la delibera approvata senza il prospetto suddetto non acquisterà alcuna efficacia e, ai sensi del comma 764, è stabilito che nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, avranno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione del prospetto di cui sopra, per l'anno 2025 non opera la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e saranno applicate le aliquote stabilite nella misura ordinaria ai commi da 548 a 755;

RITENUTO al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dall'Ente al Comune, nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2025 in continuità con quanto già previsto nel 2024, coerentemente con l'obiettivo dell'Amministrazione di non aumentare il prelievo tributario sui cittadini e sulle imprese;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta entro l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2025;

DATO ATTO che anche per il 2025 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento prot. 1990/2025;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON votazione palese, regolarmente accertata e proclamata dal Presidente-Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale verbalizzante:

DELIBERA

- I.** Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2025 nelle misure di cui al prospetto ministeriale allegato;
- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2025;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 28 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese, regolarmente accertata e proclamata dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale verbalizzante:

D E L I B E R A

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 26/02/2025

OGGETTO:

IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
DI CILLO ONOFRIO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TRISOLINI CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995) con aliquota agevolata applicata: 0,43%.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 FEBBRAIO 2025

Convocazione della seduta protocollo n 1919 de 19/02/2025

Il Presidente Sindaco Onofrio Di Cillo è assistito dal Vicesegretario comunale verbalizzante Dott. Ciro Trisolini.

In data 26 febbraio 2025, si è riunito il consiglio comunale in prima convocazione e seduta ordinaria. Inizio della seduta ore 17:40.

Il Vicesegretario procede all'appello nominale che presenta l'esito come di seguito riportato:

Presenti 12

Assenti: 1 (Roselli Davide).

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

RESOCONTO DELLA VOTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

Il presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 12.

Assenti: 1 Roselli Davide.

Favorevoli 8.

Contrari 3 (Causo Bruno – Laneve Vito – Montagnolo Tiziana)

Astenuti 1 (Zingaropoli Saverio C.).

Il presidente proclama l'approvazione.

Successivamente per separata votazione pone in votazione l'immediata eseguibilità per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 12.

Assenti: 1 Roselli Davide.

Favorevoli 8.

Contrari 3 (Causo Bruno – Laneve Vito – Montagnolo Tiziana)

Astenuti 1 (Zingaropoli Saverio C.).

Il Presidente del Consiglio comunale
Sindaco Onofrio DI CILLO

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Ciro Trisolini